



COMUNE DI CASAMASSIMA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID 19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA
DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020

Sommario

TITOLO I – Nozioni generali.....	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 – Buoni Spesa - Definizioni	3
TITOLO II – Disposizioni per i richiedenti	3
Art. 3 – Importo del buono spesa.....	3
Art. 4 – Individuazione dei beneficiari e requisiti di accesso.....	4
Art. 5 – Presentazione della domanda	4
Art. 6 - Motivi di esclusione.....	5
Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa e modalità di utilizzo.....	5
Art. 8 - Controlli.....	5
TITOLO III- Disposizione per gli esercizi commerciali.....	5
Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali	5
Art. 10 – Attività degli esercizi commerciali convenzionati	5
TITOLO IV – Adempimenti e Disposizioni finali.....	6
Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza	6
Art. 12 - Disposizioni finali	6

TITOLO I – Nozioni generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola criteri e modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 e all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottati al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.
2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
3. Il presente disciplinare potrà essere utilizzato per gestire eventuali altri fondi riguardanti l'erogazione di buoni spesa.

Art. 2 – Buoni Spesa - Definizioni

1. I Buoni spesa consistono in un buono cartaceo contraddistinto da un codice alfanumerico personale riferito al titolare dell'istanza accolta, emessi direttamente dal Servizio Sociale del Comune di Casamassima.
2. I Buoni spesa hanno un valore nominale di € 10 o € 20, indicato sul modello.
3. Nella loro completezza i buoni sono costituiti di due parti:
 - N. 1 matrice, trattenuta dall'Amministrazione;
 - N. 1 figlia, consegnata e spendibile dal cittadino titolare.
4. I Buoni spesa sono spendibili per l'acquisto di generi di prima necessità che rientrano esclusivamente nelle seguenti categorie:
 - Prodotti alimentari, ad esclusione delle bevande alcoliche o superalcoliche;
 - Prodotti per l'igiene personale e pulizia degli ambienti domestici;
 - Farmaci non erogati a titolo gratuito dal SSN, la cui necessità sia accompagnata da apposita prescrizione del Medico di Medicina Generale.
5. I Buoni spesa non potranno, in nessun caso:
 - Essere convertiti in danaro o dare diritto a ricevere somme di denaro;
 - Essere ceduti o commercializzati;
 - Dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diversi da quelli previsti al presente articolo.
6. I Buoni spesa hanno una validità temporale limitata. Le disposizioni circa la scadenza dei titoli viene comunicata in sede di consegna.

TITOLO II – Disposizioni per i richiedenti

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. I Buoni spesa rappresentano un beneficio una tantum, il cui importo è determinato come segue:

COMPONENTI DEL NUCLEO	IMPORTO
1	100€
2	200€
3	300€
4	400€
5 e oltre 5	500€

Art. 4 – Individuazione dei beneficiari e requisiti di accesso

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dai Servizi Sociali sulla base dei principi definiti dal Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154 e dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari economicamente più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

2. Ai fini dell'assegnazione dei buoni spesa, l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto su istanza di parte proposta da residenti nel Comune di Casamassima alla data di presentazione della domanda.

3. L'istante, in rappresentanza dell'intero nucleo familiare deve dichiarare di:

a) Possedere la residenza anagrafica presso il territorio del Comune di Casamassima alla data di presentazione della domanda.

b) Avere un reddito familiare relativo al mese di Novembre 2020 di importo non superiore alla soglia quantificabile secondo il seguente schema:

N. COMPONENTI	SOGLIA MASSIMA
1 componente	600€
Da 2 a 4 componenti	700€
Da 5 ed oltre componenti	800€

La soglia sarà incrementata di € 100,00 per i nuclei titolati di un regolare contratto di locazione registrato o titolati di un mutuo, relativi all'abitazione principale. Sono esclusi da tale incremento gli alloggi di edilizia popolare e i beneficiari del rimborso regionale canoni locativi.

Il computo del reddito familiare alla lettera b) è la risultante della somma di qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo o qualsiasi forma di sostegno pubblico e/o ammortizzatore sociale, anche di natura previdenziale (es. cassa integrazione ordinaria e in deroga, stipendi, Naspi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito/ pensione di cittadinanza, contributi connessi a progetti personalizzati di intervento, altre indennità o ristori speciali previsti dalla normativa vigente), ed altri redditi assimilati di ogni singolo componente del nucleo familiare.

c) Possedere un patrimonio mobiliare (es. depositi bancari o postali, ecc.), aggiornato al mese di Novembre 2020, inferiore ad € 3.000,00 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di € 500,00 per ogni ulteriore componente fino ad un massimo di € 7.000,00.

3. Le dichiarazioni sottoscritte nell'istanza hanno valenza di autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, nonché sulle conseguenze previste dall'art. 75 DPR 445/2000.

Art. 5 – Presentazione della domanda

1. Le domande, debitamente compilate e sottoscritte (ALL A) devono essere inoltrate a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata, recante ad oggetto la dicitura DOMANDA BUONI SPESA, ai seguenti indirizzi:

- antoniomanzaro@comune.casamassima.ba.it;
- servizisociali.comune.casamassima@pec.it.

2. Le istanze devono pervenire alle caselle di posta elettronica suddette entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico _____.

Art. 6 - Motivi di esclusione

1. Sono escluse dalla valutazione tutte le istanze che non risponderanno ai requisiti definiti nell'art. 4 del presente disciplinare.
2. Sono escluse dalla valutazione tutte le domande non debitamente compilate o sottoscritte
3. Sono escluse dalla valutazione le istanze che perverranno agli uffici oltre il perentorio termine di scadenza previsto dall'avviso.

Art. 7 – Procedura per la concessione del buono spesa e modalità di utilizzo

1. I buoni spesa, nella forma prevista dall'art. 2 del presente disciplinare, verranno emessi direttamente dall'Ufficio Servizi Sociali su un modello riportante l'importo assegnato e potranno essere utilizzati dai cittadini nel rispetto di quanto previsto dallo stesso art. 2.
2. Il beneficiario potrà utilizzare il buono SOLO negli esercizi commerciali convenzionati privilegiando quello posto alla minor distanza dalla propria residenza o che effettua il servizio a domicilio secondo quanto previsto dai provvedimenti governativi.
3. L'elenco degli esercizi commerciali convenzionati è disponibile sul sito del Comune.

Art. 8 - Controlli

1. L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

TITOLO III- Disposizione per gli esercizi commerciali

Art. 9 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. I Servizi Sociali provvedono ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla accettazione dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.
2. I Servizi Sociali aggiornano l'elenco di tutti gli esercizi commerciali convenzionati, già consultabile sul sito istituzionale.
3. Per gli esercizi commerciali già inseriti nell'elenco degli esercenti accreditati all'accettazione dei buoni spesa, come da precedente Bando approvato con Delibera di G.C. nr. 37 del 02/05/2020, non sarà necessario esprimere nuovamente manifestazione di interesse.
4. L'accreditamento dell'esercizio commerciale rimane valido fino ad espressa rinuncia da parte dell'esercizio interessato.
5. Gli esercizi commerciali, non inseriti nell'elenco acclarato al comma 1 del presente articolo, che volessero esprimere manifestazione di interesse all'accettazione dei buoni spesa, possono farlo inoltrando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale (ALL B) all'indirizzo e-mail antonio.manzaro@comune.casamassima.ba.it entro il _____.
6. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.
7. Per eventuali informazioni contattare l'ufficio servizi sociali tel. 0806530142 – 0806530154 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Art. 10 – Attività degli esercizi commerciali convenzionati

1. L'esercizio commerciale, convenzionato e inserito nell'elenco (art. 10 comma) ha l'obbligo di:
3. Accettare i Buoni spesa come metodo di pagamento per il proprio esercizio nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2 comma 4 e 5,

4. Applicare lo sconto del 10% sul totale di ogni singola spesa,
5. Consegnare al Comune i buoni ritirati al momento della vendita, vistati e timbrati dal Punto vendita, con cadenza mensile corrispondente alla prima settimana di ogni mese, per il periodo di validità della misura assistenziale,
6. Trasmettere al Comune, la rendicontazione, come da modello scaricabile dal sito istituzionale www.comune.casamassima.ba.it (ALL C), unitamente alla fattura elettronica, che dovrà essere emessa fuori campo Iva (art. 2 D.P.R. 63/72), con cadenza mensile corrispondente alla prima settimana di ogni mese, per il periodo di validità della misura.
2. Il Comune si adopera a seguito della verifica della completezza documentale, alla liquidazione delle somme regolarmente giustificate.

TITOLO IV – Adempimenti e Disposizioni finali

Art. 11 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento di cui al Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 e all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 12 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento approvativo